

Iva. Una circolare dell'agenzia delle Entrate chiarisce le regole che vanno applicate ai rimborsi

# Controlli, garanzie indifferenti

## La mancanza della fideiussione non allunga i termini di accertamento

Renato Portale

L'omessa presentazione della fideiussione richiesta dall'ufficio per il rimborso Iva, non allunga i termini di accertamento come, invece, è previsto per la mancata produzione dei documenti necessari per verificare l'esistenza del credito. L'ufficio, inoltre, deve erogare il rimborso anche senza garanzia se sono trascorsi i termini di decadenza per l'accertamento, previsti entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Questi alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 17 di ieri, con la quale l'agenzia delle Entrate ha risolto alcuni dubbi sui rimborsi Iva, anche dopo le novità di quest'anno che prevedono la richiesta di rimborso esclusivamente in via telematica, con la compilazione del quadro VR e non più con la produzione di un apposito modello cartaceo all'Agente della riscossione.

Nella circolare viene anche detto che il contribuente può rettificare la richiesta di rimborso del credito presentando, entro il termine previsto per produrre la dichiarazione annuale successiva, una dichiarazione integrativa che gli consenta di utilizzare tale

eccedenza di credito in detrazione nell'anno successivo o in compensazione con altri tributi. Infine, vengono meglio delineate le procedure da seguire sia per i rimborsi eseguiti dall'agente della riscossione che per quelli effettuati dall'Ufficio.

L'articolo 38-bis del decreto Iva prevede che il rimborso annuale debba essere eseguito con due modalità: 1) con procedura

### LE RAGIONI DEL FISCO

La copertura è solo propedeutica al recupero e serve a salvaguardare gli interessi dell'erario

ordinaria, da parte dell'Ufficio competente, entro tre mesi dal termine di scadenza della presentazione della dichiarazione, per gli importi superiori a euro 516.456,90; 2) con procedura semplificata, da parte dell'agente della riscossione, entro sessanta giorni dall'invio della dichiarazione, per importi non superiori a detto limite.

La circolare chiarisce che, una

volta presentata la richiesta l'Ufficio effettua una prima serie di controlli tesi a verificare la correttezza formale dell'istanza e, in tale prima fase, può essere chiesta al contribuente una eventuale documentazione per appurare l'esistenza del credito e la spettanza del rimborso. Se tale fase di conclude positivamente, il rimborso viene liquidato e alla parte viene chiesta la presentazione della garanzia per un periodo pari a tre anni dall'esecuzione del rimborso, ovvero, se inferiore al periodo mancante al termine di decadenza previsto dall'articolo 57 del decreto Iva (quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione). In particolare, poi, tale ultimo articolo prevede la sospensione dei termini di decadenza per un periodo pari a quello che intercorre tra il quindicesimo giorno successivo alla data in cui l'Ufficio notifica la richiesta della documentazione necessaria per verificare la spettanza dei rimborsi e la data in cui il contribuente adempie alla richiesta medesima.

Proprio con riferimento a questa disposizione, l'Agente chiarisce che nell'ipotesi in cui il contribuente non presti le garanzie ri-



### Fideiussioni e cauzioni

Per ottenere il rimborso Iva il contribuente deve esibire una garanzia, a meno che non sia espressamente esonerato. La garanzia può consistere in una cauzione in titoli di Stato o in una fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, da un'impresa commercialmente solvibile o da un istituto o impresa di assicurazione. È consentito il cumulo di più garanzie e la garanzia deve comprendere, oltre l'ammontare del rimborso richiesto, anche gli interessi calcolati per la sua durata. Deve essere intestata ai singoli uffici competenti i quali svolgono l'attività di escussione delle stesse in caso di successivo accertamento nei confronti del contribuente. L'eventuale restituzione della somma rimborsata deve avvenire "senza riserva alcuna" da parte del garante.

chiede non si determina la sospensione dei termini di decadenza dell'accertamento. Questo perché la garanzia, pur rappresentando un documento da acquisire durante l'iter di esecuzione del rimborso, non è richiesto al contribuente ai fini del controllo della regolarità formale dell'istanza presentata, ma è solamente propedeutico alla fase di liquidazione del rimborso stesso e serve unicamente a salvaguardare gli interessi dell'erario quando, in sede di eventuale controllo successivo, venga accertata la non spettanza della somma rimborsata.

In caso di mancata prestazione della garanzia, il contribuente può rettificare la richiesta di rimborso del credito eccedente, presentando una dichiarazione integrativa, al fine di indicare il medesimo credito come eccedenza da utilizzare in detrazione o compensazione. Ovviamente, conclude l'Agente, resta salva la facoltà per il contribuente di presentare all'Ufficio la garanzia tardivamente ma comunque prima che siano decorsi i termini di decadenza dell'accertamento, sicché lo stesso possa procedere alla liquidazione del rimborso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cassazione. Prevale l'accertamento dell'Ufficio

# La consulenza penale non vale in commissione

Alessandro Galimberti  
MILANO

La consulenza tecnica spostata dal giudice nel processo penale non può essere utilizzata dal contribuente per confutare l'esito dell'accertamento conseguito alla verifica della Guardia di finanza.

La Sezione tributaria della Corte di cassazione (ordinanza 10036/11, depositata il 6 maggio) ha cassato con rinvio il provvedimento con cui la Commissione tributaria del Lazio aveva annullato l'avviso di accertamento ai fini Irpef nei confronti di un contribuente di Formia, contestando ricavi non contabilizzati sulla base delle movimentazioni bancarie e dei libretti di risparmio nella disponibilità della parte interessata.

Il procedimento aveva preso le mosse dalla verifica dei militari delle Fiamme gialle,

### ONERE DELLA PROVA

Il contribuente non può ribaltare le risultanze della verifica della Gdf con l'atto istruttorio

che al termine della radiografia contabile avevano contestato a un'azienda maggiori ricavi non registrati per l'equivalente di 158 milioni di lire, riferiti all'anno 1996. La presunta evasione era poi stata segnalata alla Procura della Repubblica ed era infine diventata oggetto di una consulenza tecnica d'ufficio, sulle basi della quale era maturato il proscioglimento in sede penale.

Il consulente del giudice penale aveva infatti ritenuto che «le presunzioni pur legittime dell'Ufficio non hanno trovato un concreto riscontro di arricchimento di ricchezza rilevabile dalla situazione bancaria (...) né dall'esame delle posizioni bancarie emerse che la Guardia di finanza abbia rilevato delle uscite per acquisti in nero o per acquisti a titolo personale tanto da far ritenere che i maggiori incassi - in evasione - sia-

no stati utilizzati per alimentare spese personali (ad esempio, immobili, auto et similia) tali da costituire utilizzo delle somme presuntivamente incassate o acquisti in nero».

Tali conclusioni, risultate "salvifiche" nel processo per evasione fiscale, erano quindi state trasfuse dal contribuente nel procedimento dinanzi alla Commissione tributaria del Lazio, utilizzati come prova contraria rispetto alle presunzioni dell'Ufficio.

Prassi, questa, censurata però dai giudici della Suprema Corte. Se l'imputazione operata dalla Guardia di finanza era infatti corretta («sia i prelevamenti che i versamenti operati dal contribuente su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi conseguiti dal contribuente nella propria attività d'impresa») la prova contraria che ricade sul contribuente (che deve «dimostrare di avere averne tenuto conto del principio nella determinazione della base imponibile», oppure che tali movimentazioni «sono estranee alla produzione del reddito») non poteva essere fondata «di rimando» su un atto prodotto per finalità diverse e soprattutto da un soggetto diverso.

Secondo la Corte, invece, che rimanda a vari precedenti omogenei (dalla Cassazione 4589/2009 alla più datata 9103/2001), «è onere del contribuente dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili, mentre l'onere probatorio dell'amministrazione è soddisfatto, per legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti prelati».

La decisione della Ctr, pertanto, secondo la Sezione tributaria della Cassazione, non è conforme ai principi consolidati «tanto più ove si consideri la differente finalità del giudizio penale e l'eterogeneità del relativo regime della prova».

© RIPRODUZIONE RISERVATA  
COMI [www.ilsote24ore.com/norme](http://www.ilsote24ore.com/norme)  
Il testo della sentenza

A. Gal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il futuro dell'imposta. Il commissario alla fiscalità accusa l'inefficienza degli Stati sulle dirette

# La Ue punta sulla telematica per semplificare gli adempimenti

Antonio Criscione  
Benedetto Santacroce

Un sistema in cui tutti perdono, e per il quale occorre un'inversione di rotta, puntando sulla semplificazione, sui nuovi mezzi tecnologici, su una maggiore cooperazione tra i soggetti coinvolti. È questo il quadro del sistema europeo dell'Iva venuto fuori ieri, ad Assago, dalla Conferenza della Commissione europea sul Green Paper sul futuro dell'Iva, aperta da Fabrizio Lapocorella, direttore delle Finanze. E se l'imposta (oggi adottata da circa 140 paesi), come ha ricordato, il sottosegretario italiano all'Economia, Luigi

Casero, è nata in Europa, in nessun paese guardano al vecchio continente come a un modello di efficienza. Un sistema che genera costi per le aziende e per gli stati e crea spazi per il proliferare delle frodi. Senza contare che gli stati, occhiuti e feroci nel tutelare le proprie entrate, sono disinteressati quando si tratti

### VISTO DALLE IMPRESE

Le richieste delle aziende sono soprattutto la chiarezza e la certezza del diritto. Un possibile aiuto dalle nuove tecnologie

della riscossione dell'imposta che spetta ad altre nazioni.

Anche perché la complessità dell'imposta e i rischi che gli operatori economici corrono fanno dell'Iva un ostacolo al mercato unico. Ma anche alle casse degli Stati, che spendono somme ingenti per la gestione del tributo. Come ha ricordato il commissario europeo alla Fiscalità, Algirdas Semeta: «L'importanza dell'Iva è cresciuta negli ultimi anni, per l'impossibilità degli stati di fare ricorso alla tassazione diretta e per questo è destinata a crescere». È un'imposta, però, che, come ammette il commissario, pesa sulla competitività del

mercato interno, perché, data la sua complessità spesso gli operatori preferiscono più operare con soggetti residenti in paesi terzi che con soggetti in altri paesi comunitari. Secondo i dati emersi ieri, in Europa si incassa il 55 per cento di quanto si incasserebbe se fossero tassati ad aliquota ordinaria tutti i consumi finali, mentre in Canada è il 74, in Svizzera il 77, in Nuova Zelanda quasi il 100 per cento. Anche in Europa però la situazione è differenziata: se nel Lussemburgo si arriva a circa il 93%, in Italia, Spagna e Grecia ci si ferma al 46%.

Vista dalle imprese l'Iva è un vero incubo: riscuotono l'imposta pur senza essere i soggetti incisi dal tributo, e inoltre gli Stati tendono a riempirle di adempimenti ed oneri che, come le sanzioni che ne accompagnano le violazioni, tendono ad essere sproporzionati. Per que-

sto per le imprese il punto centrale è la chiarezza e la certezza del diritto. Un obiettivo non facile, però. Nel breve termine non c'è da pensare a una sostanziale modifica del sistema Iva ma si punterà a utilizzare al massimo le nuove tecnologie, per ridurre gli adempimenti e combattere le frodi.

Il ricorso a sistemi come la fattura elettronica o l'attivazione di spazi elettronici condivisi potrebbe portare benefici sugli adempimenti e una tutela della buona fede dei contribuenti per evitare che siano coinvolti loro malgrado in pericolosi fenomeni di frode. Di sicuro interesse la richiesta di avere un data base con dati relativi agli obblighi dichiarativi degli Stati Ue. Adempimenti a misura delle piccole imprese sono stati chiesti da Antonio Vento di Confcommercio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Registro. La Dre Lombardia detta le regole in caso di un unico atto

# Imposta fissa con più disposizioni

Angelo Busani

L'annoso problema della pluralità delle imposte fisse di registro, dovute nel caso dell'atto contenente una molteplicità di disposizioni, ha avuto una parziale soluzione, nel senso desiderato dai contribuenti, con la circolare della Direzione Regionale della Lombardia dell'agenzia delle Entrate datata 21 aprile 2011, protocollo n. 40024.

L'agenzia ha chiarito che vanno registrati con l'applicazione di una sola imposta fissa: a) l'atto pubblico recante una pluralità di donazioni, ciascuna sottratta all'imposta sulle donazioni in quanto rientrante nella franchigia;

b) l'atto contenente più procure, cumulative o collettive, di frequente utilizzo in ambito aziendale, in particolare nel settore

bancario e assicurativo, con cui sono nominati una pluralità di soggetti abilitati a stipulare, in nome e per conto dell'ente societario, una serie più o meno ampia di atti.

Infine, l'agenzia sancisce che

### IL PROBLEMA APERTO

Quando viene ceduta una serie di quote di srl l'amministrazione resta rigida nell'interpretazione che vuole pagamenti plurimi

devono essere registrate gratuitamente (e cioè non applicando nemmeno l'imposta fissa) le donazioni comportanti uno dei trasferimenti di cui all'articolo 3 del Dlgs 346/1990: ad esempio la

donazione a favore di enti pubblici, di enti che hanno scopi di pubblica utilità o di Onlus. Stesso trattamento per le donazioni e patti di famiglia che comportano il trasferimento di aziende o partecipazioni al capitale sociale e che, se si tratta di società di capitali, permettono l'acquisizione o l'integrazione del controllo della società stessa, a patto che l'avente causa mantenga il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni.

Resta però aperto, sempre sul tema della pluralità delle imposte fisse, un altro campo di scontro: si pensi ad esempio al caso dell'atto recante una pluralità di cessioni di quote di società a responsabilità limitata.

In questo caso, che non sembra diverso dal primo, l'Amministrazione è rigida nel ritenere

### Le due situazioni

#### 01 | NELLA FRANCHIGIA

Sconta la sola imposta fissa l'atto pubblico recante una pluralità di donazioni, ciascuna sottratta all'imposta sulle donazioni in quanto rientrante nella franchigia

#### 02 | PROCURE FREQUENTI

Stesso regime agevolato per l'atto contenente più procure, cumulative o collettive, di frequente utilizzo in ambito aziendale, in particolare nel settore bancario e assicurativo, con cui sono nominati una pluralità di soggetti abilitati a stipulare, in nome e per conto dell'ente societario, una serie più o meno ampia di atti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

condizione che le obbligazioni siano destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e i soci-obbligazionisti, se presenti, abbiano prestato il loro consenso; oppure a condizione che un soggetto avente le caratteristiche dell'investitore professionale presti una garanzia fideiussoria in ordine alla solvenza della società trasformata.

Alle stesse conclusioni si deve giungere se alla "evoluzione" dalla Spa alla Srl si pervenga non mediante trasformazione, ma mediante fusione (nel caso di una Srl che incorpora una Spa) oppure mediante scissione (quando la Spa scinde tutto il proprio patrimonio o una parte di esso assegnandolo a una Srl).

### Fusione con indebitamento

Qualora una società abbia con-

tratto debiti per acquisire una partecipazione non di controllo in altra società (oppure per incrementare una sua preesistente partecipazione già qualificabile come di controllo), la successiva fusione tra dette società non richiede l'osservanza delle regole procedurali e informative dettate dall'articolo 2501-bis del Codice civile per il caso della fusione con indebitamento.

### Compensare crediti del socio

È sempre possibile che il socio liberi l'aumento di capitale da lui sottoscritto mediante sua compensazione con un credito del socio medesimo derivante da un suo finanziamento alla società, anche nel caso in cui il termine per il rimborso del finanziamento non sia ancora scaduto.

A. Bu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Professioni. Le massime dei notai di Firenze

# Fusioni con meno formalità

Anche a Firenze i notai si adoperano nell'elaborazione di "massime" in materia di diritto societario, sulla scia dei colleghi milanesi e del Triveneto. I principi di comportamento concernono essenzialmente le principali operazioni straordinarie: aumento e riduzione del capitale sociale, recesso del socio, trasformazione, fusione e scissione.

### Recesso del socio

In caso di recesso del socio dalla società di persone si afferma che l'atto ricognitivo della compagnia sociale, quale modificata a seguito del recesso, può essere sti-

pulato dai soli soci "superstiti".

### Riduzione e obbligazioni

In presenza di un prestito obbligazionario, è legittima l'assunzione di una deliberazione di riduzione del capitale sociale per perdita, in assenza dei presupposti che la rendono "obbligatoria" ai

### L'INDICAZIONE

Senza i vincoli del Codice l'operazione fra la società che si indebita per acquisire partecipazioni non di controllo e l'altra compagine

sensi dell'articolo 2446 del Codice civile (per esempio, quando la perdita eccede il terzo del capitale sociale per due esercizi consecutivi). È legittima anche la deliberazione di riduzione del capitale sociale che sia effetto di operazioni di fusione o di scissione.

### Trasformazione in Srl

Una Spa che ha emesso obbligazioni può trasformarsi in una Srl anche senza estinguere il prestito obbligazionario (oppure convertendolo in titoli di debito), purché lo statuto della società trasformata preveda la possibilità di emettere titoli di debito e a

Crimini informatici

# L'uso di carte di credito clonate è hackeraggio

La detenzione e l'utilizzazione di carte di credito e bancomat clonati è un comportamento del tutto simile a quello dei pirati della rete, ed è pertanto legittima la contestazione del reato di frode informatica (articolo 640-ter del codice penale) in concorso con quello di indebito utilizzo di moneta elettronica (articolo 55 comma 9 del dlgs 231/2007). La Seconda penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 17748/11, depositata ieri, avalla l'uso della mano pesante nei confronti delle sempre più numerose truffe sui pagamenti elettronici. I giudici di piazza Cavour hanno respinto il ricorso presentato da due romeni verso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, che lo scorso luglio li aveva condannati a pene oscillanti tra due anni e 2 anni e 8 mesi per una serie di acquisti "cabrio". Per la Corte, l'uso di carte falsificate e il furto con successivo utilizzo dei codici segreti di accesso (Pin) («condotta, a questa, autonoma rispetto alla falsificazione della banda magnetica») ha permesso agli imputati di «penetrare abusivamente all'interno dei vari sistemi bancari, alterando i relativi dati contabili mediante ordini (abusivi) di operazioni bancarie di trasferimento fondi: tale essendo, evidentemente, anche l'operazione di prelievo di contanti attraverso i servizi di cassa continua». Praticamente la stessa attività di chi (gli hackers) «utilizza dati personali per accedere a sistemi informatici bancari per disporre bonifici, accrediti o altri ordini, così procurandosi un ingiusto profitto con pari danno per i titolari dei conti».

A. Gal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### INPS

## Gestione separata: al via i controlli sui contributi non versati

Partono i controlli sui mancati versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sui compensi dei lavoratori a progetto e dei collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata. Lo ricorda l'Inps in un comunicato diffuso ieri, ribadendo i contenuti delle circolari 71 e 72 del 4 maggio dedicate a questo tema (si veda «Il Sole 24 Ore» del 5 maggio).

La circolare 71, in particolare, ricorda che, in base all'articolo 39 del collegato lavoro (legge 183/2010), per i committenti che non hanno versato le ritenute previdenziali e assistenziali è attivato un procedimento che comporta l'obbligo della contestazione o della notifica dell'avvenuto

accertamento della violazione, con l'intimazione ad adempiere al pagamento entro tre mesi. Il pagamento di quanto dovuto entro questo termine comporta la non punibilità del soggetto obbligato al versamento. Trascorsi i tre mesi scatta, invece, l'obbligo della denuncia di reato all'autorità giudiziaria, che resta fermo anche in caso di pagamento oltre il termine. Poiché il collegato lavoro è entrato in vigore il 24 novembre 2010, questa disposizione si applica dalle denunce Emens con competenza novembre 2010, scadute il 16 dicembre. Dal prossimo 1° giugno, poi, le domande di iscrizione alla Gestione separata andranno presentate all'Inps esclusivamente online (circolare 72).

### COMMERCIALISTI

## Con il microcredito un'opportunità di lavoro nelle aree svantaggiate

Il microcredito può rappresentare un'occasione di lavoro per i professionisti e di sviluppo per le piccole imprese, soprattutto nelle zone svantaggiate del Paese. È stata questa la conclusione del convegno «Economia sociale e inclusione finanziaria: un'opportunità per il professionista», organizzato ieri a Milano dall'Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili del capoluogo lombardo. «Noi commercialisti - ha detto Pietro Paolo Rampino, della commissione Banche, intermediari finanziari e assicurazioni dell'Ordine di

Milano - possiamo avere un ruolo determinante nello sviluppo della microfinanza in Italia, partecipando a gruppi di lavoro che si occupano di fare le preistruttorie, per generare una filiera virtuosa dove un soggetto non bancabile diventa un soggetto con accesso al credito». Secondo Marco Morganti, amministratore delegato di Banca Prossima, i commercialisti possono contribuire in modo importante a «vigilare la devoluzione di capitali al terzo settore, contribuendo a creare una selezione naturale degli enti beneficiari». (V.Me.)